

Roma, 29 dicembre 2006
Prot. n. DCAP/12382/06
AC/tg

A tutte le imprese
di armamento

CIRCOLARE N. 18/06

OGGETTO: Denuncia nominativa assicurati – art. 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

L'art. 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha stabilito che dal 1° gennaio 2007, in attesa della effettiva operatività del sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 4bis, del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, si estende agli assicurati del settore marittimo la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Tale norma stabilisce, in particolare, fermo restando la disciplina che regola l'avviamento al lavoro, che i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del Testo Unico (DPR n. 1124/1965: disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) debbano comunicare all'Istituto assicuratore "...il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In

caso di omesso o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore ...”.

I datori di lavoro del settore marittimo, pertanto, dal 1° gennaio 2007, contestualmente all’instaurazione di ogni rapporto di lavoro per il quale vige l’obbligo all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’IPSEMA, debbono comunicare a questo Istituto assicuratore il numero di codice fiscale del marittimo assunto e la data di instaurazione del relativo rapporto di lavoro.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, essere ripetuta al momento della fine di ogni rapporto lavorativo e contenere sempre il codice fiscale del marittimo e la data di cessazione del relativo rapporto di lavoro.

L’obbligo della denuncia riguarda tutti i lavoratori assunti per i quali il datore di lavoro è tenuto per legge o volontariamente all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’IPSEMA.

Entrambe le comunicazioni di assunzione e di cessazione debbono essere effettuate nella stessa data (contestualmente) dell’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro. Il mancato o tardivo adempimento della denuncia è punito dal citato art. 14, comma 2, con la sanzione amministrativa di euro 51,65 per ogni lavoratore oggetto di comunicazione.

L’obbligo della denuncia grava su tutti i datori di lavoro prescindendo dalla categoria di naviglio di riferimento (trasporto merci, trasporto passeggeri, pesca, diporto, ecc.).

La denuncia di assunzione, che può avere ad oggetto uno o più lavoratori in relazione ai rapporti di lavoro che si instaurano o cessano alla data della denuncia stessa, dovrà essere effettuata, al fine di non appesantire gli adempimenti a carico dei

datori di lavoro, esclusivamente attraverso il ricorso a strumenti informatici che devono essere predisposti dall'Ente assicuratore.

In proposito, è già disponibile sul sito dell'IPSEMA (www.ipsema.gov.it), nella sezione servizi on-line, un apposito modello informatico che ciascun datore di lavoro potrà compilare e ritrasmettere all'Istituto via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ced@ipsema.gov.it. Tale modalità è stata approntata in attesa di predisporre uno specifico applicativo che ciascun armatore potrà attivare attraverso l'utilizzo della propria password ed user-id, già rilasciate dall'Istituto per accedere ai servizi dell'autoliquidazione del premio infortuni e/o dei contributi di malattia.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica del modello di denuncia, che ogni datore di lavoro potrà scaricare liberamente dal sito dell'Istituto, assolve pienamente agli obblighi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2000.

L'Istituto, a seguito del ricevimento della denuncia di assunzione provvederà a trasmettere all'indirizzo di e-mail indicato dal datore di lavoro nel prospetto di denuncia stesso la dichiarazione di presa in carico della comunicazione di assunzione.

La stampa dell'invio dell'e-mail contenente la denuncia di assunzione/cessazione e/o della comunicazione dell'Istituto della presa in carico della denuncia stessa costituiscono prova dell'avvenuto adempimento, di cui al citato art. 14 del D. Lgs. n. 38/2000.

Il modello di denuncia predisposto dall'Istituto consta di due parti.

La prima parte è riservata ai dati del datore di lavoro. L'armatore dovrà indicare, oltre al numero di conto già attribuito dall'IPSEMA e con il quale è identificato all'interno dell'Ente, la ragione sociale, il codice fiscale o partita IVA,

l'indirizzo e la casella di posta elettronica. Quest'ultima sarà utilizzata dall'Istituto, come sopra anticipato, per l'invio della comunicazione dell'avvenuta ricezione della denuncia di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di nuovo armatore non ancora censito dall'Istituto, l'apposito campo del modello che richiede il numero di conto dovrà essere riempito con il codice 99999.

Tutti i predetti dati che servono ad identificare il denunciante sono obbligatori.

La seconda parte del modello è dedicata ai dati del lavoratore assunto o cessato.

In questa parte, il datore di lavoro dovrà indicare, oltre al numero di certificato della nave già rilasciato dall'IPSEMA ed al nome della nave stessa, che completano i dati identificativi del datore di lavoro e quindi dell'impresa, il codice fiscale del lavoratore assunto e la data di inizio (instaurazione) o cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di nave non ancora censita dall'Istituto con l'attribuzione di un apposito certificato, contraddistinto da un numero, il campo riservato a contenere tale numero dovrà essere coperto con il codice 99999. In tale evenienza dovrà essere indicato nell'apposito campo, accanto al nome della nave, il codice della categoria di naviglio, utilizzando l'apposita tabella allegata al modello di denuncia.

In merito alla data di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro si ribadisce che la stessa dovrà coincidere con la data di invio della denuncia via e-mail all'Istituto.

Anche i campi del secondo prospetto del modello sono obbligatori. A tal proposito si ricorda che l'errata o incompleta comunicazione, così come già chiarito per

l'omissione o il ritardo, è sanzionata amministrativamente dal citato art. 14 del D. Lgs. n. 38/2000.

Facendo riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti che la prima applicazione della disposizione in esame renderà eventualmente necessari, si coglie l'occasione per precisare che gli uffici dell'Istituto sono a disposizione per ogni utile supporto in questa prima fase di avvio della nuova disciplina per il nostro settore.

IL DIRETTORE GENERALE

F. to Palmira Petrocelli